COPIA

COMUNE DI SANSEPOLCRO
PROVINCIA DI AREZZO

ORDINANZA SINDACALE N. 21 del 18/02/2021

OGGETTO: **Misure profilattiche contro la diffusione dell'infezione da SARS-COV-2 (Art.50 del D. Lgs. 267/2000) – Sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi infanzia, delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado**

IL SINDACO

Visto l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di gestione e sanità pubblica;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 11 marzo 1998, n. 112, in materia di interventi di urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";
Visto lo Statuto del Comune di Sansepolcro;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
Visto il decreto 6 agosto 2020 n.87 del Ministero dell'Istruzione: "Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 19";
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 COVID 19, concernete "Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena";
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 92 del 15 ottobre 2020, avente ad oggetto "Gestione dei casi e dei contatti stretti in ambito scolastico - Revoca Ordinanza n.91/2020 e nuove disposizioni" e in particolare l'allegato A;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 644 dell'08/01/2021 avente per oggetto: "Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio";

COPIA

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. N. 3787 del 31/01/2021 avente per oggetto "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo";
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2020, n. 1645, ed in particolare l'Allegato B denominato «Programma di screening per il monitoraggio delle infezioni da SARSCoV-2 "TERRITORI SICURI"»;
Considerato che la Regione Toscana ha ritenuto di organizzare con urgenza nel Comune di Sansepolcro l'esecuzione di un'attività di screening per la popolazione al fine di intercettare precocemente i soggetti positivi al virus SARS-CoV-2 e contrastare la diffusione del contagio, anche in considerazione della posizione geografica di Sansepolcro e delle varianti Covid che si sono presentate in queste settimane nella vicina Umbria;
Valutato che l'andamento epidemiologico evidenzia un consistente incremento dei casi di positività al SarsCoV-2;
Vista la nota protocollo n. 3303 del 18/02/2021 con la quale l'Azienda USL Toscana Sud Est, a seguito del riscontro di vari casi accertati di infezione da Covid 19 nel territorio comunale, al fine di contenere l'ulteriore diffusione delle varianti, propone in aggiunta alle prescrizioni emanate dall'azienda sanitaria di considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale di Sansepolcro per almeno sette giorni da riconsiderare sulla base dell'evoluzione epidemiologica e fatte salve le disposizione che la Regione vorrà predisporre;
Ritenuto necessario provvedere alla adozione di misure idonee alla tutela della salute pubblica al fine di limitare la diffusione della malattia;
Considerato che sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa;
Ritenuto pertanto dover sospendere le attività didattiche in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, pubbliche e private, dal giorno 19/02/2021 al giorno 27/02/2021 compresi, al fine di verificare l'evolversi dell'andamento epidemiologico e contribuire a mitigare i rischi di ulteriore diffusione del contagio;
Ritenuto che nella circostanza ricorrono le condizioni e i presupposti per l'adozione di provvedimenti ai sensi del citato art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
Per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e/o tentativo di contenimento del rischio di contagio;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, pubbliche e private, dal giorno 19/02/2021 al giorno 27/02/2021 compresi;
Alla Polizia Municipale, alla Azienda USL Toscana sud est, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
La trasmissione della presente ordinanza a:
- tutti gli istituti scolastici;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo;
- Prefettura di Arezzo;
- Azienda Usl Toscana Sud Est;
- Polizia Municipale;
- Comando Stazione Carabinieri di Sansepolcro;

AVVISA

Altresì che ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento, l'interessato ha facoltà di proporre ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana entro sessanta giorni dalla sua notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua notificazione.

IL SINDACO
f.to Mauro Cornioli
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)